



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Via dei Macelli, 5 - 34148 Trieste
Tel. +39 040 362960 - Fax +39 040 366156
cplnd.trieste@figc.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>



STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 05/03/2020

Sommario:

CORONAVIRUS COVID-19	2
SOSPENSIONE ATTIVITÀ CALCISTICA LND E SGS	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	3
CIRCOLARE N. 45 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI	3
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	3
CORONAVIRUS COVID-19	3
SOSPENSIONE ATTIVITÀ CALCISTICA LND E SGS	3
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	4
SEGRETERIA.....	4
SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA.....	4
GIUSTIZIA SPORTIVA	4
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	4
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	6

CORONAVIRUS COVID-19

SOSPENSIONE ATTIVITÀ CALCISTICA LND E SGS

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

al fine di valutare le nuove disposizioni stabilite dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020 inerente le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale,

- in considerazione di quanto previsto dal comma c) dell'Art. 1 del suddetto Decreto il quale dispone:

. . . omissis . . .

- c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);

. . . omissis . . .

- considerando inoltre le difficoltà per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche di garantire il rispetto delle nuove disposizioni

ha deliberato la

- **SOSPENSIONE IMMEDIATA DI TUTTA L'ATTIVITÀ UFFICIALE SIA L.N.D. CHE S.G.S.** organizzata dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, ivi compresi i raduni delle Selezioni delle Rappresentative **nonché le gare amichevoli e Tornei organizzati dalle Società (anche quelli già autorizzati)**

FINO A NUOVE DISPOSIZIONI

La sospensione riguarda anche le sedute di allenamento, salvo per quest'ultime il rispetto di quanto previsto dal comma c) dell'Art. 1.

Si notifica inoltre che Lunedì 9 Marzo p.v., è stato convocato d'urgenza il Consiglio Direttivo nazionale della L.N.D. al seguito del quale verranno emanate nuove disposizioni.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Circolare n. 45 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributarî

Alleghiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 45 della L.N.D. dd. 04/03/2020 inerente “Proroga al 31 Marzo del termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati fiscali da parte dei sostituti d’imposta”.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si riporta la nota di sospensione attività pubblicata sul C.U. N. 103 del Comitato Regionale:

CORONAVIRUS COVID-19

SOSPENSIONE ATTIVITÀ CALCISTICA LND E SGS

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

al fine di valutare le nuove disposizioni stabilite dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020 inerente le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale,

- in considerazione di quanto previsto dal comma c) dell’Art. 1 del suddetto Decreto il quale dispone:

. . . omissis . . .

- d) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);

. . . omissis . . .

- considerando inoltre le difficoltà per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche di garantire il rispetto delle nuove disposizioni

ha deliberato la

- **SOSPENSIONE IMMEDIATA DI TUTTA L’ATTIVITÀ UFFICIALE SIA L.N.D. CHE S.G.S.** organizzata dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, ivi compresi i raduni delle Selezioni delle Rappresentative **nonché le gare amichevoli e Tornei organizzati dalle Società (anche quelli già autorizzati)**

FINO A NUOVE DISPOSIZIONI

La sospensione riguarda anche le sedute di allenamento, salvo per quest’ultime il rispetto di quanto previsto dal comma c) dell’Art. 1.

Si notifica inoltre che Lunedì 9 Marzo p.v., è stato convocato d’urgenza il Consiglio Direttivo nazionale della L.N.D. al seguito del quale verranno emanate nuove disposizioni.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA

Si comunica che

- Esaminate la richiesta di svincolo per cambio di residenza, dal giovane calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale;
- Visto quanto previsto dalla circolare esplicativa tesseramento - C.U. N. 17 di data 04.09.2019 del Settore Giovanile Scolastico - Roma al punto 3.2 della Sezione Svincolo e revoca tesseramento

si delibera

lo svincolo del seguente giovane calciatore:

COSTANTINO ANTONIO LORENZO 24.10.2007
FC PRIMORJE tess. n. 324849

Il giocatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sciarelli Carlo ed i Sostituti Giudici Sportivi Territoriali, Avv. Duz Michele, Avv. Fusco Roberto e Avv. Marin Giuliano, assistiti dal Rappresentante dell'A.I.A., Sig. Fiore Tiberio, nella seduta del 05/03/2020 hanno adottato le decisioni che integralmente si riportano di seguito:

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 23/ 2/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 23/ 2/2020 OPICINA - CAMPANELLE

Il G.S. Territoriale,

preso atto che il calciatore DE RINALDIS Rocco, al momento della disputa della gara in oggetto non era tesserato con la società Campanelle,

preso altresì atto che il risultato conseguito sul campo è favorevole alla squadra avversaria,

convalida la gara messa sub iudice come da C.U. 56 d.d. 27.02.2020 con il punteggio di 1-0 per l'Opicina.

Provvede separatamente sul resto.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' PER GIORNI 30 DALLA RIPRESA DELL'ATTIVITA'

CAVALERA MASSIMILIANO (CAMPANELLE)

Dirigente Accompagnatore Ufficiale sanzionato per avere permesso l'impiego di un calciatore non tesserato, che viene sanzionato con provvedimento separato. Si dispone l'inoltro degli atti alla Procura, disponendo altresì la trasmissione dei referti in cui risulta l'impiego del calciatore in posizione irregolare.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BORTOLIN RICCARDO (CAMPANELLE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE RINALDIS ROCCO (CAMPANELLE)

Calciatore sanzionato in quanto, non tesserato al momento della disputa della gara, prendeva parte alla stessa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARCACCIO FRANCESCO (CAMPANELLE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CIMADOR CRISTIANO (CAMPANELLE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DE CANEVA LUDOVICO (OPICINA)

AMMONIZIONE (III INFR)

PECORARI SIMONE (OPICINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

SEMANIC EDVIN (CAMPANELLE)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE RINALDIS ROCCO (CAMPANELLE)

COLOTTI RICCARDO (OPICINA)

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FVG, costituita dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente ed estensore, dall'Avv. Severino Lodolo, Vicepresidente, dall'Avv. Andrea Canzian (Componenti effettivi); e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, al termine dell'udienza del 03.03.2020, tenutasi a distanza, utilizzando strumenti telematici ex art. 50 co. 8 CGS, ha adottato il seguente provvedimento:

10/2019-20csat- RECLAMO DELLA ASD MERETO CALCIO avverso il provvedimento di squalifica a tutto il 16/5/2020 del calciatore PASSALENT Omar (in c.u. 41 Del. Udine dd 20.02.2020)

Con provvedimento pubblicato in c.u. 41 della Delegazione di Udine il 20.02.2020, il GST disponeva la squalifica a tutto il 16.05.2020 a carico del calciatore PASSALENT Omar, del Mereto Calcio, così motivando: *“Espulso per doppia ammonizione a gara terminata, alla notifica del provvedimento proferiva espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti del Direttore di Gara. Altresì, sputava verso quest'ultimo, senza attingerlo”*.

Il tempestivo reclamo è stato ritualmente preannunciato, ma il suo contenuto è al limite della inammissibilità, infatti: nega lo sputo referato ma non fonda la lagnanza su argomenti concreti; richiama astrattamente il curriculum del calciatore, descritto di notori fair play e sportività “dentro e fuori del campo”; chiede un confronto con il DDG, che non è consentito dal regolamento; supporta la propria tesi con dichiarazioni testimoniali, che sono totalmente inammissibili, rilasciate dai propri dirigenti e dai calciatori avversari.

Infine la reclamante non formula conclusioni al di là dell'affermazione di non veridicità di quanto riportato a referto, salvo auspicare che la Corte Sportiva possa rivisitare le valutazioni del GST, diversamente interpretando i fatti realmente accaduti. Nel raffronto di questo passaggio con il rapporto arbitrale si è giocata l'ammissibilità del reclamo, in quanto dal referto effettivamente non è chiaro se lo sputo *“nella mia direzione”* debba ritenersi indirizzato a colpire il DDG (nel qual caso costituirebbe “condotta violenta” ex art. 35 CGS, tentata e non consumata per non aver attinto l'arbitro) oppure indirizzato a terra avanti a lui, in una manifestazione di scherno e disprezzo (sanzionabile come “condotta ingiuriosa” ex art. 36 CGS).

Né il GST ha inquadrato la sanzione in una delle due fattispecie, anche se l'entità della squalifica lascia propendere per la valutazione di un fatto di tentata violenza ex art. 35 CGS.

La CSAT ha così dato ingresso alla valutazione di merito ed ha ritenuto di chiedere all'arbitro della gara una integrazione di rapporto. Il supplemento istruttorio, ritualmente comunicato alla reclamante, ha riportato che *“lo sputo del numero 8 del Mereto è stato un gesto intimidatorio/di sfida nei miei confronti e non uno sputo diretto a colpirmi”*. Alla luce di un tanto, che -va ricordato- ai sensi dell'art. 61 CGS fa *“piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*, la CSAT può configurare la condotta del PASSALENT per quel che è effettivamente stata: non certo “condotta violenta” ma, per le modalità con cui è avvenuto, una condotta ingiuriosa continuata verso l'arbitro, culminata nello sputo a terra nella sua direzione, inteso quale segno di pesante disprezzo che va ad appesantire sensibilmente il già riprovevole comportamento irrispettoso ed ingiurioso complessivamente tenuto.

La CSAT deve contestualizzare l'intera condotta ricorrendo al cumulo giuridico delle sanzioni per la continuazione della condotta del PASSALENT nell'ambito di un unico disegno violativo durato parecchi minuti: la protesta ha infatti già avuto inizio a gara ancora in corso, tant'è che la prima ammonizione, “per proteste”, è stata notificata al 45° del secondo tempo, si è protratta “a fine gara” (vedi la seconda ammonizione) sempre “per proteste”, ed è proseguita ancora, oltremodo, anche dopo l'espulsione, in una continua e lunga protesta culminata nelle riportate ingiurie, nelle minacce e infine nello sputo.

Alla luce di un tanto, la CSAT ritiene che alla giornata “minima” di squalifica “automatica” per l'espulsione (ex art. 137 co. 2 CGS alla luce dell'art. 9 co. 7 CGS), che può coprire sostanzialmente l'arco temporale che va dalle proteste che hanno motivato la prima ammonizione fino a quelle che hanno preceduto il cartellino rosso, vadano assommate giuste giornate di squalifica per la articolata condotta gravemente ingiuriosa successiva all'espulsione. Al di là delle minacce e delle ingiurie, lo sputo, in particolare, rappresenta una condotta molto grave volta a denigrare l'immagine dell'arbitro, che -in quanto non diretta a colpire il DDG- deve essere, nello specifico, sanzionata ai sensi dell'art. 36 CGS co. 1 lett. a) (“1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è **inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara**”), ma non certo nella sua misura “minima” di due giornate (oltre a quella automatica per l'espulsione) che sarebbe già solo giustificata dalle espressioni profferite dopo l'espulsione.

Date le particolarmente odiose modalità con cui il calciatore ha inteso esternare l'ingiuria nei confronti dell'arbitro con una molteplicità di condotte, la CSAT -ribadito che la fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 36 e non 35 CGS- ciò non di meno ritiene congruo, ai meri fini della quantificazione della squalifica sanzionare il fatto come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FVG

accoglie parzialmente il reclamo e, a modifica del provvedimento del GST, dispone a carico del calciatore PASSALENT Omar la squalifica per sei giornate di gara.

Dispone per la restituzione della tassa reclamo effettuata.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 78 co. 4 CGS pubblici senza indugio il presente provvedimento, nella sua piena estensione.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale di cui costituiscono parte integrante:

Decreto Presidente Consiglio Ministri

L.N.D. Circolare n. 45 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributarî

Publicato in Trieste ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 05/03/2020.

IL SEGRETARIO
Roberto Cheber

IL DELEGATO PROVINCIALE
Domenico Nicodemo